



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ROBERTO COEN

Seduta del 26/06/2020

FATTO

In data 12/11/2014, parte ricorrente stipulava con l'intermediario un contratto di finanziamento, assistito da polizza assicurativa, per l'importo complessivo lordo di € 27.600,00 rimborsabile, con cessione del quinto dello stipendio, in 120 rate di € 230,00 ciascuna.

Il finanziamento veniva anticipatamente estinto nel mese di maggio 2019, in corrispondenza della rata n. 53 di ammortamento.

In considerazione dell'esito negativo del reclamo esperito in data 29/07/2019, parte ricorrente si rivolgeva all'A.B.F. in data 08/02/2020 per ottenere il rimborso dell'importo complessivo di € 1.444,96, sulla base dell'art. 125 sexies TUB, oltre alla restituzione di una rata, erroneamente considerata come insoluta dall'intermediario, per € 230,00.

Si costituiva ritualmente l'intermediario, il quale respingeva le richieste di parte ricorrente eccependo, nel rito, che la domanda relativa al rimborso di una quota insoluta non era contenuta nel reclamo e che, in ogni caso, erano state già rimborsate al ricorrente due quote.

Nel merito, l'intermediario eccepisce che: a) le sentenze della Corte di Giustizia UE non hanno efficacia diretta nei rapporti tra privati, con conseguente esclusione dell'applicabilità della sentenza Lexitor, e che la normativa interna nei casi di estinzione anticipata del finanziamento limita la rimborsabilità agli oneri soggetti a maturazione nel tempo; b) la non



rimborsabilità delle spese di attivazione e delle commissioni di intermediazione, aventi natura up front; c) la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione, dal momento che non sono state trattenute dalla resistente ma sono state interamente versate all'intermediario del credito intervenuto, come è attestato dalla relativa fattura. L'intermediario, chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

PREMESSO CHE

1. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».
2. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019:
 - il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.
3. - resta fermo il principio del ne bis in idem per quanto riguarda i ricorsi che siano stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili.
4. - l'inammissibilità di cui si è detto sub 3. deve essere dichiarata anche quando nel primo ricorso il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi recurring, stante il principio secondo cui la decisione copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile.
5. - il principio secondo cui la domanda non è frazionabile preclude che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi recurring, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi up-front.
6. Il principio del contraddittorio tra le parti e della speditezza del procedimento innanzi a questo Arbitro impongono di pervenire a un'analoga conclusione a proposito dell'eventualità in cui il cliente che abbia proposto un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro ne chieda l'integrazione, domandando, in particolare, il rimborso dei costi up-front. A tale proposito, va considerato che, secondo quanto stabilito dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Sezione VI, § 1), l'intermediario deve trasmettere le proprie controdeduzioni (unitamente a tutta la documentazione utile) entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Un'eventuale integrazione del ricorso già proposto priverebbe tuttavia l'intermediario della possibilità di esporre le proprie ragioni nel rispetto di tale termine, compromettendo così il contraddittorio tra le parti; d'altro canto, un'eventuale proroga di tale termine non solo non è prevista dalle Disposizioni che sono state sopra richiamate, ma si porrebbe in contrasto con l'esigenza di garantire che la procedura innanzi a questo Arbitro sia spedita e il suo esito sia comunicato al consumatore entro il termine stabilito dall'art. 8, lett. e), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (Sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE). Per altro verso, il cliente che integri la domanda proposta in un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro non può essere trattato più favorevolmente del cliente che, trovandosi nella stessa



situazione, proponga un nuovo ricorso; in caso contrario, si verrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i due casi, risultando altresì aggirato (se non violato direttamente) il principio secondo cui la domanda non è frazionabile.

PREMESSO INOLTRE CHE

7. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi up-front, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

8. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi up-front devono essere ridotti sulla base di una «integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».

9. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».

10. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi up-front ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

PREMESSO INOLTRE CHE

11. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo up-front, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

12. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, 2° comma, t.u.b.

PREMESSO ALTRESI' CHE

13. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi recurring, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

14. A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole



contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi recurring. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

Tutto ciò premesso, in via preliminare, il Collegio rileva che la domanda relativa al rimborso di una quota insoluta non era contenuta nel reclamo.

Al riguardo si fa presente che l'identità di petitum e causa petendi tra reclamo e ricorso è contemplata dal paragrafo I, Sezione VI, delle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" che, così, prevede: «Il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo; il cliente può chiedere nel ricorso il risarcimento del danno anche quando tale richiesta non sia stata formulata nel reclamo, qualora il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell'intermediario segnalata nel reclamo». Il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 5091/2013, ha ribadito che la presentazione del reclamo preventivo costituisce "una vera e propria condizione di procedibilità per il valido esperimento della procedura ABF".

Sulla necessità di corrispondenza fra quanto esposto in sede di reclamo e quanto contenuto del ricorso vale, altresì, citare la decisione di questo Collegio n. 7498 del 15.03.2019, nella quale veniva stabilito che "Il ricorso deve [...] essere dichiarato parzialmente improcedibile, [...] perché tale domanda non è contenuta nel reclamo. È noto, infatti, che "[...] il ricorso deve avere ad oggetto la medesima questione esposta nel reclamo" (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 11297 del 21.12.2016) e che "L'eccezione di improcedibilità di un ricorso non preceduto dal preventivo reclamo è rilevabile d'ufficio, come stabilito dal Collegio di Coordinamento ABF con la decisione n. 5304/2013" (cfr. Collegio di Bologna, decisione n. 4784 del 04.05.2017)."

In relazione alla conformità tra reclamo e ricorso, in una controversia analoga, l'ABF ha ulteriormente precisato che "l'oggetto del ricorso non possa estendersi oltre i confini delineati in sede di reclamo, ove il motivo di ulteriore doglianza sia già avanzabile in sede di reclamo, con la sola eccezione di estensioni relative allo stesso evento dedotto in ricorso, ma appreso solo successivamente dal ricorrente» (in questo senso v. Collegio di Milano, decisione 300/2011)." (Collegio di Roma, Decisione 25853/2018; Collegio di Milano, Decisione 6265/2014).

L'eccezione avanzata dalla resistente è, pertanto, infondata.

Nel merito, sulla base di tali premesse, si possono enunciare le seguenti massime:

- Ai sensi dell'art. 125 sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).
- Sia per quanto riguarda i costi recurring, che per quelli up-front, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.
- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi up-front devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi recurring devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (pro rata temporis).
- Dunque, alla luce di tutto quanto premesso in fatto e in diritto si deve concludere per l'accoglimento delle richieste della parte ricorrente secondo quanto riportato nella seguente tabella:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	53
rate residue	67

TAN ▶	6,89%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	55,83%
- in proporzione alla quota	34,42%

n/p	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissione intermediazione (up front)	€ 1.932,00	€ 1.078,70	€ 664,91	<input checked="" type="radio"/>		€ 664,91
<input type="radio"/>	spese di attivazione (recurring)	€ 500,00	€ 279,17	€ 172,08	<input type="radio"/>		€ 279,17
<input type="radio"/>	spese incasso quote (recurring)	€ 156,00	€ 87,10	€ 53,69	<input type="radio"/>	€ 87,10	€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 944,08
interessi legali	si

La tabella infra riportata è stata elaborata in base alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi in tema di rimborso degli oneri non goduti in caso di estinzione anticipata di un finanziamento di credito al consumo secondo le quali gli oneri recurring vanno rimborsati secondo il criterio pro quota, mentre gli oneri up-front vanno rimborsati secondo un criterio di proporzionalità alla quota interessi calcolati al TAN, secondo un ipotetico piano di ammortamento scalare.

Al fine di distinguere tra costi recurring e up-front, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 20507 del 4.10.2018 del Collegio di Roma, che ha ritenuto up front le commissioni di intermediazione e recurring le spese di attivazione.

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente, che ha effettuato i propri calcoli secondo il metodo pro rata temporis lineare per tutti gli oneri contrattuali.

All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati, consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 944,08 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FERNANDO GRECO